



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **CARTELLE ESATTORIALI, SANZIONE RIDOTTA IN CASO DI OMESSO AVVISO BONARIO EX 36-BIS**

*Posted on 12 Marzo 2024 by Sabatino Pizzano*



La sentenza n. 6248/2024 della Corte di Cassazione, depositata l'8 marzo 2024, ha stabilito che il Giudice può applicare la sanzione ridotta del 10%, anziché quella ordinaria del 30%, quando accerta che l'Ufficio ha omesso l'invio al contribuente dell'avviso che precede la formazione del ruolo (c.d. Avviso Bonario ex 36-bis). Questa decisione rappresenta un importante chiarimento sulla corretta applicazione delle sanzioni in caso di irregolarità nei controlli automatici.

## **Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione**

La vicenda riguarda una società contribuente che aveva ottenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale (C.T.P.) di Brindisi il parziale annullamento di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa all'anno d'imposta 2005 e riguardante IRAP, IRES, crediti indebitamente compensati, interessi e sanzioni. Il Collegio territoriale di primo grado aveva disposto la riduzione delle sanzioni dal 30% al 10%, a causa della mancanza della comunicazione preventiva al contribuente prevista dall'art. 36-bis co. 3 D.P.R. n. 600 del 1973.

Successivamente, anche la Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) della Puglia aveva confermato la decisione, ritenendo che la società contribuente fosse stata "discriminata" rispetto a coloro che, nelle stesse condizioni, avevano ricevuto la notifica della comunicazione relativa al controllo automatizzato.

## **Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso in Cassazione, lamentando un errore di valutazione da parte dei giudici d'appello, i quali avevano ridotto le sanzioni senza considerare che la società contribuente non aveva pagato la sanzione ridotta entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, come previsto dall'articolo 2 del D.lgs. n. 462 del 1997, riguardante la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.

## **La decisione della Corte di Cassazione**

La Suprema Corte ha ritenuto infondata la lamentela dell'Agenzia delle Entrate, osservando che la norma citata prevede che l'iscrizione a ruolo non venga eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 degli articoli 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72, o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto a un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

La Circolare ministeriale n. 199/E del 13.8.1996 precisa che l'emissione dell'avviso fa parte del procedimento di riscossione del tributo e ha quindi carattere obbligatorio, anche alla luce dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, secondo cui l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o produrre documenti mancanti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Inoltre, l'art. 36-bis generalizza l'obbligo della "comunicazione", che ha lo scopo di evitare la reiterazione degli errori e favorire l'esattezza e la correttezza delle dichiarazioni successive.

## Esempio

Si consideri il caso di un'impresa che, a seguito di un controllo automatizzato, riceve una cartella di pagamento con sanzioni al 30%. Tuttavia, l'Ufficio non ha inviato la comunicazione preventiva al contribuente ex 36-bis, come previsto dalla legge. In questo caso, il Giudice può ridurre le sanzioni al 10%, riconoscendo l'irregolarità nell'invio dell'avviso che precede la formazione del ruolo.

## Conclusioni

In conclusione, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la C.T.R. pugliese non abbia commesso alcuna violazione di legge, confermando la riduzione delle sanzioni iscritte a ruolo dalla misura ordinaria del 30% alla misura agevolata del 10%, prevista nei casi di irregolare invio dell'avviso che precede la formazione del ruolo. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alla rifusione delle spese di lite alla parte contribuente.

---

## Domande e risposte

### **D: Quando si applica la sanzione ridotta del 10% anziché quella ordinaria del 30%?**

R: La sanzione ridotta del 10% si applica quando il Giudice accerta che l'Ufficio ha omesso l'invio al contribuente dell'avviso che precede la formazione del ruolo.

### **D: Qual è lo scopo della comunicazione preventiva al contribuente?**

R: La comunicazione preventiva al contribuente ha lo scopo di evitare la reiterazione degli errori e favorire l'esattezza e la correttezza delle dichiarazioni successive.

### **D: Entro quanto tempo il contribuente deve pagare la sanzione ridotta per evitare l'iscrizione a ruolo?**

R: Il contribuente deve pagare la sanzione ridotta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 degli articoli 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72, o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA